

N. 632/2023 V.G.

**La Corte d'Appello di Venezia**

*Prima sezione civile*

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 8/2/24, nel procedimento iscritto al n. **632/2023** V.G. promosso ex art. 25 sexies, comma 6, CCI

da

**AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Venezia, con domicilio eletto presso la sede della stessa ex lege;

*reclamante*

contro

ora (C.F. ) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. , con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura;

*reclamata*

**contro**

*reclamati*

nonché

nel procedimento riunito RG 638/23 promosso ex art. 25 sexies, sesto comma, CCI

da

(C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato e difeso in giudizio  
dall'avv. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura  
allegata all'atto di reclamo;

contro

ora \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentata e  
difesa in giudizio dall'avv. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso il suo  
studio, come da procura;

*reclamata*

contro

*reclamati*

**Oggetto: Reclamo ex art. 25 sexies CCII, sesto comma, avverso il decreto di omologa emesso il 3/10/23 dal Tribunale di Treviso.**

\*\*\*

Premesso che con decreto 3/10/23, il Tribunale di Treviso ha omologato il concordato semplificato presentato ex art. 25 *sexies* CCII, in data 23/1/23, da

(già,                   ), rigettando così le opposizioni proposte dai creditori Agenzia delle Entrate,

;

Rilevato che, con atto depositato ex art. 247 CCII in data 31/10/23, Agenzia delle Entrate ha proposto reclamo avverso il predetto decreto di omologa, iscrivendo la causa a ruolo con il n. di RG 632/23;

Rilevato, altresì, che                   , con separato atto depositato in data 6/11/23, ha proposto un distinto reclamo avverso il medesimo decreto, iscrivendo la causa a ruolo con il n. di RG 638/23;

Disposta la comparizione delle parti all'udienza del giorno 8/2/24;

Dato atto che la Corte, all'udienza del giorno 8/2/24, ha disposto la riunione della causa n. RG 638/23 a quella n. RG 623/3, più antica di ruolo, ravvisandone i presupposti in quanto le due cause avevano ad oggetto il medesimo decreto di omologa;

Verificata la regolarità delle notifiche ai controinteressati;

visto l'art. 247 CCII;

Tutto ciò premesso,

**osserva**

**Sul reclamo proposto da Agenzia delle Entrate.**

I motivi di doglianza sollevati da Agenzia delle Entrate riguardano il mancato svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; la mancata verifica dell'assenza di un pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; l'erronea regolamentazione delle spese di lite.

In particolare, con riferimento al primo motivo di reclamo, AdE afferma la mancanza di correttezza e buona fede nel corso delle trattative della CNC, mancanza che il Tribunale avrebbe dovuto riscontrare a garanzia della regolarità del procedimento, data l'assenza della fase di votazione dei creditori in forza della precedente partecipazione dei medesimi alle trattative condotte durante la composizione negoziale della crisi. Più precisamente, AdE lamenta la mancanza del requisito soggettivo:

*- per il mancato coinvolgimento di AdE nel corso delle trattative.* Al riguardo, AdE sostiene che il Tribunale si sia limitato ad una petizione di principio laddove ha affermato che la trattativa riguardava soltanto i principali creditori incisi dalla manovra, non quelli, come AdE, per i quali il piano originario prevedeva il pagamento integrale.

Il motivo, pur meritevole di precisazione, non modifica l'esito della valutazione.

L'art. 25 *sexies* CCII, primo comma, consente l'accesso alla procedura di concordato semplificato sul presupposto dell'esito negativo delle trattative della composizione negoziale della crisi purché svolte secondo correttezza e buona fede, la cui sussistenza è attestata dall'esperto nella sua relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII.

Ora, si tratta di dare un contenuto a tale requisito soggettivo in conformità alla *ratio* di questa procedura concorsuale, condizionata appunto all'esito negativo delle trattative nell'ambito del percorso degiurisdizionalizzato, di tipo negoziale e volontario, rappresentato dalla composizione negoziata della crisi. E va osservato che detta fase volontaria si raccorda con la fase di avvio del concordato semplificato attraverso la relazione dell'esperto in cui quest'ultimo dà conto della conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede (art. 25 *sexies* CCII, comma 1).

Pertanto, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso affidare all'esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell'imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all'art. 4 CCII o, più specificamente, il dovere *di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente* (art. 16, quarto comma, CCII) nonché *di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori* (art. 16, quarto comma, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l'impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII).

Il successivo controllo giudiziale del Tribunale deve avere, dunque, ad oggetto la ritualità della proposta di concordato semplificato, con la verifica dei presupposti di accesso alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda) nonché con la verifica della esaustività del contenuto della relazione finale depositata dall'esperto ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII. Infatti, la dichiarazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non rappresenta una clausola di stile ma deve trovare riscontro nel fatto che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo; che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori; che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e

concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio.

Ciò premesso, nel caso di specie, AdE lamenta la violazione della correttezza e buona fede per il fatto di non essere mai stata coinvolta nelle trattative avendo la società più volte comunicato e confermato che intendeva pagare integralmente i debiti tributari, e di non aver mai ricevuto il *Term Sheet* ed il *Binding Offer*.

A tale doglianza è sottesa la questione se correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative possono ritenersi sussistenti anche nel caso di mancato coinvolgimento in sede di negoziazione di alcuni creditori. E la soluzione deve ritenersi affermativa qualora i creditori non coinvolti siano quelli rimasti estranei alla falciatura nella fase negoziata, ossia quelli non interessati dal piano di risanamento, in quella sede proposto, proprio in quanto destinatari del pagamento integrale del loro credito, come nella specie. Né può dirsi che il venir meno della correttezza e buona fede dipenda dall'esito negativo di quel piano, non essendo prevista dal legislatore una rinnovata interlocuzione con tutti i creditori nel momento in cui risulti l'impossibilità di individuare la soluzione idonea al superamento della crisi, atteso che in quel momento il piano diviene esclusivamente liquidatorio, destinato ad offrire ai creditori – che ne soggiacciono - una utilità non deteriore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale. In sostanza, il requisito della buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative è finalizzato ad evitare condotte abusive, riservando l'accesso al concordato semplificato a quei casi in cui il rispetto della regolarità garantisce che non sia effettivamente praticabile una soluzione diversa da quella liquidatoria.

Sostiene (ora, ) che, contrariamente a quanto sostenuto da AdE, non sia corretto mettere in correlazione regolarità e correttezza delle trattative, da un lato, e l'assenza della fase di votazione dall'altro, posto che la mancata

previsione del voto in favore dei creditori dipende da una scelta deflattiva, in funzione di “...uno strumento agile ed efficiente tramite il quale soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia delle porzioni ancora attive dell'azienda in affanno, ogni qualvolta il rallentamento processuale non assicurerebbe i creditori un beneficio monetario maggiore, né un virtuale vantaggio compensativo...” (pag. 30 memoria costituzione).

In realtà, la finalità deflattiva dello strumento opera su un piano del tutto diverso rispetto alla scelta del legislatore di escludere la votazione da parte dei creditori, scelta che appare derivare, più che dal carattere premiale o deflattivo della procedura, dal carattere superfluo del voto stesso, non essendo praticabile – sulla base di una valutazione corretta e completa operata dall'esperto - altra soluzione.

Ne consegue che, sul punto, il provvedimento del Tribunale merita conferma;

*- per la anteriorità delle autorizzazioni al finanziamento rispetto all'avvio delle trattative.* AdE lamenta che, in relazione alla dedotta illegittimità dell'autorizzazione al finanziamento prededucibile prima della nomina dell'Esperto, il Tribunale abbia risolto la questione affermando la definitività del decreto del 22/12/21, con cui detta anteriorità non era stata considerata ostativa sul presupposto che solo l'art. 7 del DL 118/21 richiedeva, in tema di conferma o modifica delle misure protettive per l'adozione delle misure cautelari, l'accettazione dell'esperto, mentre, nella fattispecie, trovava applicazione l'art. 10, comma 3, del DL118/21. Secondo AdE, invece, la condizione richiesta per la composizione negoziata dalla crisi era la risanabilità dell'impresa, la cui valutazione doveva essere rimessa all'esperto indipendente, oltre al fatto che la richiesta di finanziamenti predicibili non poteva prescindere dall'avvio delle trattative ex art. 5, quarto comma, DL 118/21, allora vigente.

Il motivo non può essere accolto.

La nomina dell'esperto incaricato di condurre la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa non è condizione necessaria per dar corso all'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 10, comma 1 lett. a) D.L. 118/21, convertito in L.147/21, dato che la norma si limita a imporre al tribunale di verificare unicamente la funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori. E tale valutazione è senz'altro autonoma rispetto alla conduzione delle trattative, come si ricava sia dalla formulazione dell'art. 10 citato, che, a differenza di altre norme, non subordina l'autorizzazione al parere dell'esperto (cfr. art.7 stesso DL), e sia dal carattere anticipatorio del finanziamento extra-concorsuale, finalizzato a garantire la sostenibilità economica dell'imprenditore in una prima fase di emersione della crisi (del resto, anche la regolamentazione secondaria, ossia il decreto dirigenziale del MG datato 28/9/21 emesso ex art. 3, comma 2, DL 118/21, indica il parere dell'esperto come eventuale ai fini del finanziamento in esame: v. par. 10, comma 1, III sezione decreto).

Pertanto, il vaglio giudiziale non si inserisce nell'ambito delle trattative, bensì, opera in funzione del controllo *ex ante* della funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori, ed è espresso in modo autonomo sulla base delle informazioni che il tribunale avrà disposto, anche a mezzo di propri ausiliari, pur tenendo conto del parere dell'esperto, se nominato;

*- per la concessione delle garanzie al finanziatore per importi eccedenti la finanza bridge.* AdE lamenta che il Tribunale abbia ritenuto tardivi i rilievi sollevati circa la concessione di garanzie a favore del finanziatore su tutti i beni sociali per importi eccedenti la finanza bridge, senza adeguata rappresentazione ai creditori ai quali non era stato nemmeno notificato il *Term Sheet*.

In particolare, AdE sostiene che, nella CNC, la società, pur non avendo richiesto misure protettive, prima ancora della nomina dell'esperto e dell'avvio effettivo delle trattative con i creditori ha concesso garanzie di ogni tipo e su ogni bene al finanziatore , di fatto rendendo inefficace qualunque iniziativa cautelare o esecutiva di altri creditori che di fatto sarebbero stati incapienti.

Il motivo è inammissibile.

Il carattere autonomo dei procedimenti di autorizzazione dei finanziamenti prededucibili, reclamabili ex art. 10, terzo comma, DL 118/21, nonché il contenuto predeterminato delle opposizioni all'omologa del concordato semplificato, opposizioni circoscritte alle questioni indicate dall'art. 25 *sexies*, comma 5, CCII (già dall'art. 18 DL 118/21), impedisce l'esame delle valutazioni del Tribunale sottese alle concesse autorizzazioni ai finanziamenti prededucibili;

- *per la effettuazione di operazioni straordinarie*. AdE lamenta l'effettuazione di operazioni straordinarie a danno dei creditori, operazioni individuate nell'acquisto in data 13/1/2022 da parte di di n. 8.807 azioni ordinarie detenute da in , controllata da , per € 650.000,00, di cui € 150.000,00 versati in data 12/1/2022, nonché, a febbraio 2022, nella erogazione di un finanziamento soci di € 287.544,79 in ; nell'acquisto del credito della partecipata spagnola poi rinunciato; nelle garanzie concesse nel 2021 alla banca finanziatrice di e nelle compensazioni infragruppo. Secondo AdE, si tratta di operazioni che hanno pregiudicato gli interessi dei creditori per le quali, in ogni caso ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, erano sussistenti i presupposti per promuovere l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc e le azioni di inefficacia del gruppo ex art. 290 CCII.

Sul punto, il Tribunale ha riconosciuto l'assenza di profili di danno e/o di frode per i creditori, rilevando che né AdE né gli altri creditori avevano replicato alle ragioni

addotte dalla debitrice nel contraddittorio appositamente instaurato. In particolare, ha ritenuto che: *i)* l'acquisto in data 13/1/2022 da parte di [redacted] di n. 8.807 azioni ordinarie detenute da [redacted] in [redacted], non costituiva atto di straordinaria amministrazione rilevante ex art. 94, comma 2, CCI, trattandosi di atto meramente esecutivo del contratto stipulato il 22/6/2015 con [redacted]; *ii)* il pagamento di € 150.000,00 rappresentava la prima rata della concordata rateazione dell'importo complessivo dovuto di € 650.000,00; *iii)* la concessione nel febbraio 2022 da parte di [redacted] di un finanziamento soci di € 287.544,79 a favore della controllata [redacted], era avvenuta mediante la conversione a finanziamento soci del credito commerciale che [redacted] aveva nei confronti di [redacted] per pari importo e successiva conversione in *equity*; *iv)* circa le compensazioni infragruppo, l'azzeramento di tutti i crediti verso le collegate disposto da [redacted] nel piano rispondeva ad una logica di rappresentazione prudentiale degli attivi senza alcuna rinuncia ai relativi crediti.

Ora, sulla base di quanto accertato dall'Ausiliario, va considerato che, nell'ambito di una liquidazione giudiziale, sarebbero soggetti alle azioni revocatorie ex artt. 165 e 166 CCII gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto solo qualora questi avesse iscritto il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. Pertanto, per le operazioni eseguite dopo la nomina dell'Esperto, laddove manchi il dissenso di questo, non sono prefigurabili per [redacted] delle utilità incrementalmente derivanti da azioni revocatorie nella liquidazione giudiziale rispetto alla procedura di concordato semplificato, mentre, per le operazioni straordinarie eseguite prima della nomina dell'Esperto, l'esperibilità delle azioni revocatorie nel concordato semplificato resta immutato rispetto all'alternativa liquidatoria. L'art.290 CCII richiede, peraltro, che lo spostamento di risorse abbia realizzato un pregiudizio ai danni dei creditori e si

ponga in contrasto con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'art. 2497 cc.

A tale ultimo riguardo, è pur vero che l'omologa del concordato semplificato implica un'analisi in merito all'esistenza dei presupposti per l'esercizio delle azioni di responsabilità esperibili, tuttavia, questa Corte ritiene applicabile l'art. 115 CCII anche al caso di concordato semplificato, di talché appare corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del liquidatore equipara lo scenario della liquidazione concordataria a quello della liquidazione giudiziale, escludendo qualsiasi pregiudizio ai creditori, dal momento che l'utilità ricavabile nelle due procedure è identica (v. *infra*);

*- per la mancata comparazione, nel corso della CNC, della proposta con il soddisfacimento ottenibile dalla liquidazione giudiziale.* AdE afferma che la valutazione della ritualità della proposta di concordato semplificato avrebbe dovuto implicare l'accertamento da parte del Tribunale della correttezza e buona fede delle trattative nel fornire ai creditori gli elementi per una comparazione del soddisfacimento loro assicurato con le soluzioni offerte nel piano di risanamento della fase negoziale con quelle ottenibili dalla liquidazione giudiziale.

Il motivo non coglie nel segno.

Dalla relazione dell'ausiliario risulta che è stato effettuato un approfondito lavoro di verifica e comparazione tra i vari scenari giungendo alla conclusione che la finanza ponte assicurava la conservazione dell'azienda in continuità ai fini di una sicura valorizzazione e, ciò, anche in un contesto di non praticabilità dell'accordo di ristrutturazione cui era finalizzata la CNC. In particolare, l'Ausiliario ha affermato che l'analisi differenziale tra l'ipotesi di prosecuzione del *business plan* - di incerto esito per le obiettive condizioni di rischio in un esteso arco temporale - e i percorsi alternativi in caso di continuità indiretta o di liquidazione atomistica, portava a

concludere che la finanza ponte costituiva comunque un intervento coordinato in grado di offrire la migliore soddisfazione dei creditori (v. pag. 54-55 relazione ausiliario).

Con il secondo motivo di reclamo, premesso che per l'accertamento dell'assenza di un danno rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale è sufficiente che i creditori nel concordato semplificato ricevano un trattamento economico almeno pari a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, AdE ribadisce, sotto altro profilo, che non siano state considerate le utilità derivanti dalle azioni revocatorie e di responsabilità esperibili. In particolare:

*- circa la pari proponibilità delle azioni di responsabilità sia nella procedura di concordato semplificato e sia nella liquidazione giudiziale.* Al riguardo, AdE nega l'equiparazione tra le procedure di concordato semplificato e di liquidazione giudiziale con riferimento alla esperibilità di azioni di responsabilità, in quanto l'art. 25 *septies* CCII non richiama l'art. 115 CCII.

Al riguardo, è pur vero che il primo comma dell'art. 25 *septies* CCII, nel disciplinare la liquidazione del patrimonio, richiama le disposizioni di cui all'art. 114 CCII, tuttavia, non sussistono ragioni che precludano, pur in mancanza di un espresso rimando, l'applicazione anche dell'art. 115 CCII, strettamente legato al precedente articolo per la comune finalità di dare attuazione alla liquidazione dei beni, ferma l'applicazione delle norme di carattere generale che prevedono l'esperibilità delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore. Infatti, nel silenzio del legislatore che dedica solo due norme all'innovativo istituto del concordato semplificato all'interno del capo intitolato "*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata*", tale procedura non può legittimare alcuna deroga ad altri aspetti di carattere generale, quali le responsabilità pregresse degli organi amministrativi e di controllo.

Pertanto, la nuova figura del concordato semplificato non può essere delineata solo dalle norme espressamente richiamate, con elisione di tutte le regole di carattere generale che ne completano il quadro. Né può dirsi, come paradossalmente sostenuto da AdE, che, allora, potrebbe trovare applicazione anche la norma dell'art. 84 CCII che prevede la misura minima del 20% per il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati degradati, posto che si tratta di una di quelle norme che, nello specifico, delineano le peculiarità della diversa procedura di concordato preventivo, procedura che si differenzia dalla struttura del concordato semplificato, percorribile solo all'esito negativo delle trattative svolte in sede di CNC. Il carattere residuale del CS rappresenta la ragione della flessibilità e rapidità di tale procedura che, fondata su adeguati e concreti supporti di affidabilità, non richiede una nuova interlocuzione con i creditori e non introduce dei limiti minimi (e di contenuto) all'effettiva assicurazione di una qualche utilità per i creditori.

Infine, circa il fatto che, nel decreto di nomina del liquidatore, il Tribunale non abbia preso posizione sulla discussa applicabilità dell'art.115 CCII, basta qui rilevare che il medesimo Tribunale ha richiamato il contenuto della delibera dell'assemblea degli azionisti del 19/5/23, con la quale è stato autorizzato il liquidatore a promuovere tutte le azioni di responsabilità, previa valutazione prognostica del loro probabile esito in relazione alle eventuali condotte dannose ascritte agli amministratori.

Ne consegue che l'esercizio di tutte le azioni ritenute esperibili da parte del liquidatore trae fondamento dai poteri derivanti dalla legge, oltre che dalla delibera autorizzativa appena menzionata, senza alcun impedimento a causa del mancato richiamo all'art. 115 CCII nell'elenco esemplificativo dei poteri attribuiti al liquidatore nel provvedimento di nomina (del tutto irrilevante, è, poi, la circostanza secondo cui la delibera sarebbe intervenuta solo a seguito dell'opposizione di AdE, trattandosi di questione estranea alla regolarità della procedura).

In conclusione, ai fini che qui interessano, deve ritenersi superata la questione di una maggiore utilità perseguita nella alternativa della liquidazione giudiziale rispetto alla liquidazione all'interno del concordato semplificato in funzione delle azioni di responsabilità esperibili, stante la sostanziale equivalenza;

*- circa la carenza informativa nella proposta di concordato semplificato e nei pareri dell'esperto e in merito alla esperibilità di azioni di responsabilità e revocatorie.* Al riguardo, AdE sostiene che al fine di valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale occorreva tener conto, oltre che delle azioni di responsabilità, del valore di liquidazione del patrimonio comprensivo anche del *surplus* derivante dall'eventuale prevedibile esercizio provvisorio da parte del curatore.

Il motivo non può essere accolto.

Richiamate le considerazioni appena espresse in relazione agli aspetti relativi alla proposizione delle azioni di responsabilità, va rilevato come AdE non si confronti con la condivisibile motivazione addotta dal tribunale al riguardo. E, precisamente, il ricorso all'esercizio provvisorio nel caso di \_\_\_\_\_ è solo ipotetico, specie se si considera che la gestione dell'impresa, con quasi 200 dipendenti dislocati su più stabilimenti con linee di produzione diverse, implica rilevanti costi fissi, come si evince dai valori di EBITDA negativi durante quasi tutto il corso del procedimento e l'assenza di soluzioni diverse dall'offerta \_\_\_\_\_ per la cessione dell'azienda in esercizio, oggetto di specifica verifica da parte dell'Ausiliario nel parere ex art. 25 *septies*, comma 3, CCI del 10/3/2023. Peraltro, in assenza di un'offerta, manca qualsiasi elemento per ritenere che l'esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori e, anzi, che vi è un'alta probabilità che il prolungarsi dell'attività d'impresa determini un sensibile aumento dei crediti prededucibili.

AdE non prende a riferimento tali aspetti, limitandosi ad affermare che, a fronte dei maggiori oneri in prededuzione per i costi professionali e di procedura del CS, l'alternativa della liquidazione giudiziale avrebbe potuto determinare un pregiudizio solo a \_\_\_\_\_, mentre gli altri creditori avrebbero perso nella peggiore delle ipotesi l'irrisoria utilità prevista, pari allo 0,048%.

In realtà, il Tribunale, con il decreto di omologa, è chiamato a verificare che, ex art. 25 *sexies*, comma 5, CCII, la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale, secondo una comparazione della «utilità» conseguibile che risulti almeno equivalente a quella che potrebbe ricevere da un ipotetico ed alternativo scenario di riparto in liquidazione giudiziale. Non si tratta di una valutazione comparativa di mera convenienza economica rispetto alla liquidazione, cioè di una marginalità differenziale netta (tra maggiori realizzi e minori spese) positiva ed incrementativa, bensì, di una prestazione non deteriore, con un risultato quantomeno equivalente.

Sul punto, l'Ausiliario, con la relazione del 3/3/23, ha effettuato una completa analisi, giungendo ad affermare che il differenziale apprezzabile in termini percentuali era del 42.84%% a favore del piano concordatario di \_\_\_\_\_ rispetto alla liquidazione giudiziale.

Pertanto, se una mera equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure è sufficiente per riconoscere il favore verso il concordato semplificato in forza del vantaggio derivante dalla maggiore rapidità procedurale e di riparto, nel caso di specie, l'analisi dell'Ausiliario, non superata da una altrettanto completa ed omogenea verifica degli stessi dati, non contestati nella loro essenza, impedisce di discostarsi dalle conclusioni adottate dal Tribunale;

*- circa la pretesa assenza nell'individuazione delle spese dei professionisti nella CNC e delle spese prededucibili e degli oneri di esecuzione nel concordato*

*semplificato*. AdE, con il reclamo, reitera la doglianza, così esattamente svolta in sede di opposizione, in base alla quale non sarebbe stato indicato l'ammontare del debito verso i professionisti che hanno assistito alla società nella CNC, se siano stati pagati e quali spese rientrino nell'importo di € 1.080.000,00 in prededuzione indicato nel concordato semplificato e in che cosa consistano le spese di gestione della procedura per € 1.800.000,00.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, AdE non si confronta con la valutazione espressa dal Tribunale secondo cui: *“La ricorrente con il prospetto a pag.35 della memoria 7-7-2023 ha indicato in maniera analitica il dettaglio delle singole voci di spesa per l'importo complessivo di E. 1.080.000, in relazione al quale l'Ausiliario nel parere del 10-3-2023 p. 173 non aveva mosso rilievi. Ha, inoltre, chiarito che l'importo di E. 1.800.000 originariamente previsto per le spese di procedura è stato successivamente incrementato ad E. 3.600.000 (v. doc. 7 allegato alla memoria cit.) principalmente per effetto degli incentivi riconosciuti nell'ambito degli accordi ex art. 4ll cpc con il personale dipendente dello stabilimento di Manfredonia. A fronte dei suddetti chiarimenti, in sede di udienza ADE non ha sollevato contestazioni. Non si rinviene, pertanto, alcun apprezzabile profilo di concreta lesione del principio di trasparenza e corretta informativa dei creditori”* (v. decreto 3/10/23 pag. 22).

Pertanto, in assenza di qualsiasi vaglio critico di tale valutazione, questa va integralmente richiamata e dichiarato inammissibile il motivo di reclamo;

*- circa l'asserita erroneità dei presupposti per qualificare le utilità assicurate a ciascun creditore*. Secondo AdE, l'imprenditore ha omesso di versare imposte per oltre 8 milioni di euro, maturate durante la CNC per cui afferma di essere il vero finanziatore occulto del concordato, senza riconoscimento della natura prededucibile del credito e con il conseguimento di una *un'utilità* dello 0,048%,

Il motivo non può essere accolto.

Si è già accennato al fatto che non sia prevista, nel CS, una percentuale minima di soddisfazione ai creditori, data la prospettiva puramente liquidatoria una volta naufragate le trattative e verificata l'impossibilità di soluzioni negoziali, per cui ai creditori non può essere riconosciuta un'utilità maggiore dei beni oggetto di cessione.

Nel caso di \_\_\_\_\_, la censura rivolta da AdE al ricorso alla continuità (indiretta) nel concordato semplificato, non trova rispondenza nelle norme che lo disciplinano, dovendosi considerare che tale continuità era funzionale alla cessione ed è stata valutata nel piano e verificata come conveniente per i creditori in quanto ha garantito la migliore esitazione del compendio aziendale.

Con il terzo motivo di reclamo, AdE lamenta una erronea determinazione delle spese di lite, liquidate dal Tribunale in modo eccessivo e al di fuori del contesto, senza alcuna motivazione e senza prendere in considerazione la compensazione, che sarebbe stata giustificata dalla novità delle questioni trattate.

Il reclamo merita accoglimento.

Il Tribunale ha condannato ciascuno dei quattro opposenti al pagamento della somma di € 8.434,00, oltre accessori, a favore di \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_), per un importo complessivo di € 33.763,00, somma che non trova riscontro, posto che le quattro opposizioni erano inerenti ad un unico procedimento, accomunate dall'interesse al rigetto dell'omologa del concordato semplificato.

Pertanto, facendo corretta applicazione del DM 55/14, modificato con DM 147/22, il compenso per l'attività svolta dal patrocinio di \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto essere unitariamente calcolato come segue: l'importo di € 8.433,00, corrispondente al compenso, secondo parametri medi, per l'attività svolta in contenzioso di valore indeterminabile, a complessità alta, maggiorato del 90% ex art. 4, secondo comma, ultimo inciso, DM 55/14 in considerazione del numero delle parti, poteva essere pari

a € 16.022,70. In assenza di motivazione da parte del Tribunale, non appare giustificato un aumento pari al doppio di tale importo, specie se si considera che la indiscussa complessità delle questioni trattate deve essere temperata con la novità delle stesse.

Ne consegue che, seguendo il criterio del Tribunale che ha suddiviso l'importo complessivo tra i quattro oppositori senza vincolo di solidarietà, in accoglimento parziale del reclamo, l'importo corretto, dovuto da AdE a quale rifusione delle spese processuali, è pari a € 4.005,00, oltre accessori.

**Sul reclamo proposto da** .

I motivi di doglianza sollevati da riguardano i seguenti aspetti:

a) *l'inammissibilità della domanda di concordato depositata il 24/1/23, a cui è stato allegato un elenco dei creditori non aggiornato, in quanto risalente al 30/9/22.*

Al riguardo, va rilevato che l'aggiornamento contabile allegato in funzione dell'omologa in data 10/7/23, sul quale in progressione sono stati svolti gli accertamenti e le verifiche dell'Ausiliario, non è contestato nel suo contenuto specifico. Peraltro, la doglianza è svolta da in relazione al proprio credito, quantificato in € 399.470,05 nell'elenco allegato alla domanda di concordato ed in € 450.102,27 nell'elenco aggiornato al 10/10/23.

Non risulta questa, tuttavia, la sede per accertare l'importo esatto dell'ammontare del credito spettante a , essendo a tal fine necessario instaurare apposito giudizio ordinario di cognizione;

b) *la mancanza di una concreta prospettiva di risanamento non avendo spa presentato alcun piano ai creditori nell'ambito della procedura di CNC.*

Ora, sulla base della relazione finale dell'Esperto nonché del relativo parere, il Tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti iniziali di accesso alla procedura e la percorribilità del risanamento. Al riguardo, afferma

l'insufficienza di tale motivazione, essendo necessario l'accordo con i creditori e il rispetto degli impegni presi al fine di assicurare l'idoneità del piano a garantire la continuità aziendale con il pagamento dei crediti pregressi.

In realtà, la norma di cui all'art. 23, comma 2, CCII prevede che l'imprenditore possa, tra le ipotesi alternative previste, presentare la domanda di concordato semplificato qualora, all'esito delle trattative, non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della crisi. Idoneità che deve essere valutata tale dall'Esperto indipendente nella sua relazione finale, redatta ex art. 17, comma 8, CCII.

Nel caso di specie, il piano di \_\_\_\_\_ prevedeva una manovra finanziaria volta ad assicurare la continuità gestionale e il superamento della contingente situazione di crisi tramite il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, da realizzarsi attraverso il raggiungimento, con i creditori rappresentanti complessivamente almeno il sessanta per cento dei crediti, di uno o più accordi di ristrutturazione ex artt. 182-bis o 182-septies l.fall. (ora artt. 57 o 61 CCII). E tale processo negoziale prodromico alla sottoscrizione degli attesi accordi di ristrutturazione veniva avviato nel contesto protetto di una composizione negoziata della crisi di impresa, ai sensi degli artt. 2 ss. del D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ora artt. 12 ss. CCII (v. relazione Ausiliario). In particolare, prevedeva l'integrale soddisfacimento dei creditori non interpellati, avendo ipotizzato come sufficiente al superamento della crisi l'adesione (formale e/o sostanziale, nel senso di cui all'art. 57 CCII) di uno specifico, per quanto corposo, gruppo di creditori, ai quali erano state rappresentate le linee guida del proprio piano industriale e di risanamento, così come il contenuto della proposta finanziaria ad esso sottesa. Ciò che non ha consentito la concreta conclusione delle trattative è rappresentato dall'Esperto, il quale ha riferito che, nonostante la correttezza delle trattative, la mancata conclusione di queste era dipesa una pluralità di fattori

sostanzialmente esogeni e non prevedibili (quali il ritardo nel conseguimento della Finanza Ponte, l'inatteso rialzo dei costi delle materie prime, il difficile reperimento di queste e l'avvio del conflitto russo-ucraino nella prima parte dell'anno 2022).

Pertanto, considerato che la norma di cui all'art. 23, comma 2, CCII non introduce alcuna distinzione circa le cause impeditive della individuazione delle soluzioni idonee al superamento della crisi, purché dette cause non risultino riconducibili ad illegittimità o ad abuso dello strumento, la positiva valutazione dell'effettiva risanabilità dell'impresa non può che fondarsi sulle corrispondenti indicazioni in tal senso dell'Esperto e dell'Ausiliario, come evidenziato dal Tribunale;

*c) la violazione dell'obbligo di buona fede e trasparenza, avendo richiesto a [redacted] forniture per € 450.000,00 senza avvertirla della pendenza della CNC.*

[redacted] addebita a [redacted] la mancanza di correttezza e buona fede per aver richiesto forniture per ben € 450.000,00, senza avvertirla della pendenza della composizione negoziale della crisi né del suo stato di insolvenza, e lamenta l'insufficienza della motivazione del Tribunale laddove ha respinto tale contestazione sul presupposto che le prospettive di superamento delle crisi erano venute meno solo dopo le forniture in questione.

Il motivo non ha un concreto riscontro.

[redacted] era divenuta nuova fornitrice di [redacted] nel giugno 2022, epoca in cui [redacted] prevedeva di superare la crisi attraverso la continuità diretta sulla base di un accordo con i principali fornitori nonché attraverso il pagamento integrale dei creditori non aderenti o non coinvolti nelle trattative in quanto non incisi dal piano. Solo a settembre 2022, con la rendicontazione dei risultati di luglio-agosto 2022, la società aveva registrato un Ebitda negativo per € 701mila (poi rettificato, in ragione della corretta ripartizione per competenza di alcune componenti di costo, in €

607mila), con conseguente venir meno delle condizioni per il recupero del deficit patrimoniale attraverso il piano di risanamento, non più attuale.

Per quanto riguarda l'incremento del passivo nel corso della composizione negoziata, in altra sede potranno essere accertate le relative responsabilità, mentre, per quanto riguarda la irrisoria percentuale di soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati, sulla base di quanto riferito dall'Esperto e dall'Ausiliario, secondo i quali permane la convenienza della soluzione concordataria anche attraverso i vantaggi compensativi derivanti dalla continuità indiretta, deve ritenersi che la migliore soddisfazione dei creditori debba essere valutata considerando la non contestata prosecuzione dei rapporti di fornitura, specie se si considera che non è previsto un limite minimo di soddisfacimento dei creditori nella procedura di concordato semplificato;

d) *l'assunzione di obbligazioni a cui non avrebbe potuto adempiere.*

Sostiene che fin dal luglio 2022 era chiaro che il progetto di risanamento dipendeva dalla erogazione di ulteriore finanziamento subordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento di un Ebitda positivo, e ciò nonostante ha effettuato nuovi ordini.

Al riguardo, va ricordato che la causa del mancato avveramento della condizione sospensiva, vale a dire il raggiungimento di un Ebitda positivo, è dipeso da condizioni esogene ed imprevedibili (es. situazione post pandemia, costi ed irreperibilità della materia prima, conflitto in Ucraina, etc.), determinando il venir meno del supporto finanziario alla continuità diretta da parte di , in coerenza ai termini previsti dall'Accordo Modificativo; pertanto, appare ragionevole ritenere che, fino al rendiconto dei risultati conseguiti nel bimestre luglio-agosto 2022, nonché per tutta la fase di verifica e negoziazione dell'alternativa

concretamente praticabile protratta fino ad ottobre 2022, la struttura e la natura del percorso di ristrutturazione non fossero ancora delineati;

e) *l'utilizzo della finanza ponte per pagare i debiti pregressi e non a supporto degli approvvigionamenti.*

Secondo \_\_\_\_\_, l'utilizzazione della finanza ponte da parte di \_\_\_\_\_ è stata illegittima in quanto destinata, non al pagamento degli approvvigionamenti, come preventivato in sede di richiesta dell'autorizzazione a contrarre i finanziamenti, bensì, per il pagamento di debiti pregressi e, sempre secondo \_\_\_\_\_ è errata la decisione del tribunale laddove ha ritenuto che la destinazione dei finanziamenti prededucibili rientri nel conservato potere gestorio dell'imprenditore durante la CNC.

Il rilievo non è fondato.

La pretesa illegittimità dei pagamenti per debiti pregressi, eseguiti con la provvista derivante dal finanziamento ponte, non trova riscontro in alcun corrispondente divieto. In ogni caso, appare corretto quanto affermato dal Tribunale circa la mancata allegazione dell'ammontare dei pagamenti in questione e della misura in cui abbiano concorso a diminuire l'attivo da ripartire a favore dei creditori;

f) *la mancanza di valutazione della revocabilità dei pagamenti rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Sostiene \_\_\_\_\_ che i pagamenti eseguiti per sanare l'esposizione pregressa sarebbero revocabili di talché l'Ausiliario avrebbe dovuto includere il recupero delle corrispondenti somme nella comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Il motivo non è fondato.

In base all'art. 12, co. 2, D.L. 118/2021 (ora art. 24, co. 2, CCI), secondo cui: *“Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla*

*accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti", ai fini della pretesa revocabilità dei pagamenti, è necessario addurre la loro non coerenza con le trattative intercorse e le prospettive di risanamento, sulla base di valutazioni effettuate ex ante.*

Aspetti questi che non sono stati nemmeno ipotizzati dall'opponente, con conseguente rigetto del rilievo;

g) *la mancanza di utilità per ciascun creditore privilegiato degradato o chirografario, nella prospettiva di ritrarre lo 0.048%.*

Secondo \_\_\_\_\_, sarebbe contraddittoria l'affermazione del Tribunale in base alla quale, da un lato, riconosce l'irrisorietà dell'offerta di nuova finanza, pari a € 30.000,00, che porta ad una previsione di pagamento dello 0,048% dei creditori chirografari o privilegiati degradati, e, dall'altro, afferma che tale offerta irrisoria costituisce utilità per i creditori.

Il motivo non può essere accolto.

L'art. 25 *sexies* CCII, al comma 5, prevede che la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale e deve assicurare una utilità a ciascun creditore. Non si tratta di una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, come il legislatore ha previsto nel caso di cui all'art. 84, comma 3, CCII per il concordato preventivo, ma qualsiasi utilità, anche non economica, che ponga il creditore in una situazione non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale; il concetto di utilità, dunque, non è collegato alla convenienza per il creditore ma alla assenza di danno, assenza che giustifica la compressione del diritto del creditore anche contro la sua volontà.

Circa la doglianza sollevata da \_\_\_\_\_ in relazione alla affermazione del Tribunale riguardante la sussistenza di vantaggi compensativi derivanti dalla

continuità indiretta, non specificati e nemmeno individuati, va osservato che non può essere seriamente negato il chiaro riferimento a quelle utilità legate alla prosecuzione del rapporto di fornitura con la nuova                      come avvenuto nella specie nei confronti di                      ;

h)                      *la regolamentazione delle spese di lite.*

                    si duole, innanzitutto, del riconosciuto carattere contenzioso dell'opposizione all'omologa che, di fatto, pone il creditore nella condizione di non esprimere il suo legittimo dissenso, nonostante la privazione del diritto di voto.

La natura contenziosa del procedimento finalizzato alla omologa del concordato semplificato discende dal suo contenuto decisorio, essendo destinato a produrre il giudicato sull'omologazione (o sulla non omologazione) della proposta di concordato, se non è proposto ricorso in cassazione ex art. 247, comma 12, CCII.

Diversa questione è la quantificazione delle spese che vanno rideterminate come sopra indicato, in considerazione di una rinnovata valutazione complessivamente svolta in questa sede.

\*\*\*

Ne consegue che, in parziale accoglimento del reclamo proposto da Agenzia delle Entrate e da                      , in parziale riforma del provvedimento impugnato, fermo nel resto, le spese del procedimento di omologa del concordato semplificato devono essere quantificate in € 4.005,00, oltre accessori.

In considerazione del complessivo esito del reclamo, le spese del presente grado di giudizio sono compensate per un quinto e sono poste a carico di                      e di Agenzia delle Entrate, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza prevalente; vanno quantificate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, secondo il valore della controversia (indeterminabile, di complessità alta), limitatamente alle

fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto del numero delle parti reclamanti.

**P.Q.M.**

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Treviso in data 3/10/23, fermo nel resto, quantifica in € 4.005,00 le spese processuali nel procedimento di primo grado dovute dagli opposenti, Agenzia delle Entrate e \_\_\_\_\_, a favore di \_\_\_\_\_, ora

Compensa per un quinto le spese processuali del presente grado fra le parti e condanna le reclamanti, Agenzia delle Entrate e Roncoroni spa, in solido fra loro, alla rifusione a favore di \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_) della quota residua, liquidata in € 9.900,00, per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa.  
Venezia, 28/3/24.

Il Presidente relatore

*Caterina Passarelli*